

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XCIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	PRESIDENTE . . . 1210, 1211, 1212, 1213, 1214
Congedo:		MAZZONI 1211, 1213
PRESIDENTE	1209	ZUGNO 1211, 1214
Comunicazioni del Presidente:		GUIDI 1211, 1212
PRESIDENTE	1209	TOGNI GIULIO BRUNO 1212, 1213
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BALDELLI 1212, 1213
CRUCIANI: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nelle provincie di Terni e Perugia nell'anno 1960 (<i>Urgenza</i>) (2449);		MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1213
GUIDI e ANDERLINI: Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 provincia di Terni (<i>Urgenza</i>). (2461);		VEDOVATO 1214
CAPPUGI ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello (<i>Urgenza</i>). (2740);		
TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica (<i>Urgenza</i>). (2760);		Votazione segreta:
MAZZONI ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello (<i>Urgenza</i>). (2779);		PRESIDENTE 1214
VEDOVATO: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze (<i>Urgenza</i>). (4130)	1210	

La seduta comincia alle 20.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Nucci.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Togni Giulio Bruno, Anzilotti, Bianchi Gerardo, Vedovato, Guidi, Limoni e Perdonà sostituiscono, rispettivamente, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, i deputati Bontade Margherita, D'Arezzo, De Capua, Di Leo, Giorgi, Marconi e Martina.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nelle provincie di Terni e Perugia nell'anno 1960 (2449); Guidi e Anderlini: Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni (2461); Cappugi ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello (2740); Togni Giulio Bruno ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica (2760); Mazzoni ed altri: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello (2779); Vedovato: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze (4130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cruciani: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nelle provincie di Terni e Perugia nell'anno 1960 »; di iniziativa dei deputati Guidi e Anderlini: « Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni »; di iniziativa dei deputati Cappugi, La Pira, Vedovato, Caiazza, Bianchi Gerardo: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello »; di iniziativa dei deputati Togni Giulio Bruno, Montini, Gitti, Pedini, Zugno, Bellotti, Campa, Colleoni, Scaglia, Vicentini, Bianchi Fortunato, Toros, De Marzi, Patrini, Biasutti, Sodano, Baroni, Marengi, Borin, Lombardi Ruggero, Lombardi Giovanni, Colombo Vittorino, Martina Michele, Sabatini, Repossi, Limoni, Zanibelli, Armani, Monte, De Leonardis, Chiatante, Dal Falco, Lucifredi, Lucchesi, Canestrari, Romanato, Bolla, Bartole, Schiavon, Ripamonti, Barbi, Cibotto, Di Giannantonio, Sodano, Bologna: « Provvidenza straordinaria a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica »; di iniziativa dei deputati Mazzoni, Targetti, Barbieri, Pieraccini, Cerreti Giulio, Codignola, Dami, Paolicchi, Beccastrini, Raffaelli, Ferri, Menchinelli, Vestri, Seroni: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello »; di iniziativa del deputato Vedovato: « Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di questa mattina si è chiusa la discussione generale e si è dato mandato ad

un Comitato ristretto di redigere un testo unificato, sulla base della nuova formulazione del progetto n. 2760, proposta dagli stessi presentatori del provvedimento.

Il Comitato ha felicemente portato a termine l'incarico ricevuto e quindi la discussione degli articoli avverrà secondo il testo proposto dal Comitato stesso.

Da lettura dell'articolo 1:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 lettere *d*) *e*) *f*) *g*) *h*), 2, 5, 10 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle provincie di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;

b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle provincie di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;

c) terremoti verificatisi nel secondo semestre 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;

d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;

e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le domande per la concessione di contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Mazzoni che propone di aggiungere il seguente comma:

« I sussidi di cui all'articolo 1 possono essere concessi, previo accertamento tecnico

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDJANA DEL 5 DICEMBRE 1962

contabile, anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno o qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di illustrarlo.

MAZZONI. Questo emendamento avrebbe potuto essere anche aggiunto all'articolo 3. Ritengo preferibile tuttavia che esso venga aggiunto come terzo comma all'articolo 2, in quanto si riferisce ai lavori e alle concessioni di cui al precedente articolo 1. L'ultima parte si riferisce a quegli edifici pericolanti per i quali l'Amministrazione abbia deciso di imporre l'obbligo di fare le riparazioni.

A questo emendamento propongo ora qualche correzione di forma. Ad esempio, poiché in precedenza si è parlato sempre di contributi e non di sussidi, direi di togliere la parola sussidi anche in questo caso e di sostituirla con « contributi ».

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, nell'ultima parte del suo emendamento vi è il riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Ebbene la legge del 1948 parla nel suo titolo di autorizzazioni al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spesa ai lavori urgenti e inderogabili dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi. Non vedo quindi il riferimento con questa legge.

ZUGNO. A me sembra che l'ultimo periodo non abbia alcuna ragione di esserci, in quanto se si tratta di opere eseguite in base a quella legge del 1948, è già lo stesso Ministero a provvedere al finanziamento di queste opere.

MAZZONI. Non ho nessuna difficoltà a sopprimere l'ultimo periodo. Non che sia inutile, però riconosco che nel caso che taluno abbia eseguito opere in base ad una imposizione, gli accertamenti devono essere già stati fatti.

PRESIDENTE. Potremmo far terminare l'emendamento alle parole: « all'accertamento del danno ».

GUIDI. Ma bisogna evitare che chi ha proceduto su invito, resti poi senza contributi. Nel caso in cui l'ufficio invita alla esecuzione dei lavori, è il privato che anticipa le spese

relative. Cosa succede di queste spese? Basta l'invito della pubblica amministrazione a dare titolo sufficiente per avere il rimborso?

Cioè un caso è il privato che dice « io ti do comunicazione »; un altro caso è che sia la pubblica amministrazione a dirlo.

Si potrebbe quindi dire: « o qualora l'ufficio abbia dato l'intimazione ». Bisogna che sia reso esplicito. A Castelgiorgio, infatti, si è verificata una serie di casi in cui la pubblica amministrazione ha detto: « costruisci ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo unificato.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Mazzoni, modificato secondo quanto da lui stesso proposto:

« I sussidi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico-contabile, anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, nella nuova formulazione derivante dall'emendamento testé approvato:

« Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Al Provveditorato regionale, alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo.

I contributi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico-contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Nei territori delle zone danneggiate di cui all'articolo 1 sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Bisogna aggiungere, dopo le parole: « di cui all'articolo 1 », le altre: « lettera a) ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'integrazione proposta dall'onorevole Togni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800.000.000, da stanziarsi, per lire 2 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1963-64 e, per lire 800 milioni, nell'esercizio 1964-65.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero degli interni per l'esercizio finanziario 1962-1963 e da utilizzarsi, per lire 100 milioni, nelle provincie di Brescia e Bergamo e; per lire 50 milioni, nelle provincie di Terni, Rieti e Firenze.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della presente legge ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Per coordinamento con quanto deliberato all'articolo 1 noi dobbiamo modificare il riparto per quanto riguarda le singole assegnazioni.

Noi abbiamo però il vincolo esplicito della Commissione bilancio di mantenere quelle cifre nei singoli esercizi per i quali sono stati approvati. Quindi non possiamo spostare cifre da un esercizio all'altro.

Pertanto proporrei il seguente testo:

« Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni, nell'esercizio 1962-1963, per lire 2 miliardi, nell'esercizio 1963-64 e, per lire 800 milioni, nell'esercizio 1964-65.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spe-

sa del Ministero degli interni per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzarsi nelle provincie di Brescia e Bergamo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

BALDELLI. Io proponevo una certa ripartizione tra le provincie di Brescia e Bergamo e le provincie di Rieti, Terni e Firenze.

TOGNI GIULIO BRUNO. L'onorevole Baldelli non ha assistito alla prima parte della discussione...

BALDELLI. Pur non avendo assistito alla precedente fase della discussione, e me ne dolgo, non posso fare a meno di rilevare che qui si è andati procedendo ad un assottigliamento sempre più intenso delle disponibilità a favore di alcune provincie. È capita opportuna l'occasione perché io possa dire che, anche se nessuno farà eccezione al varo definitivo di questo provvedimento, qui non si è tenuto conto che ad un certo momento si sono sommate le calamità di un determinato tipo con quelle di altra natura. E, mentre per alcune provincie già da tempo avrebbe dovuto essere preso un provvedimento relativo ai danni del terremoto, per sistemare altre situazioni nuove maturatesi improvvisamente, si è sacrificata particolarmente la disponibilità per le provincie umbro-sabine, dove la ridotta disponibilità dovrebbe poi servire a coprire una serie di danni derivati, non solo dai terremoti, ma anche dalle alluvioni. Devo quindi dichiarare tutta la mia insoddisfazione di fronte a questo modo di riparto, e particolarmente per l'ultima eliminazione di una voce di 50 milioni che erano disponibili per quelle provincie.

GUIDI. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Baldelli.

PRESIDENTE. Se non siete d'accordo, io vorrei pregarvi di tornare a riunirvi.

ZUGNO. Ma tutti gli altri articoli sono già stati votati: qui si tratta di una sistemazione di fondo.

PRESIDENTE. Voi mi avevate detto che eravate completamente d'accordo!

BALDELLI. Desidero però sottolineare che qui si è avuta una sistemazione strana, perché una certa disposizione di denaro era stata trovata dai ministeri competenti per sopperire ai danni provocati dai terremoti, mentre poi sono venute le alluvioni e si è creduto che le medesime cifre che servivano a riparare un certo tipo di guai potessero essere adoperate per l'una e l'altra cosa, sacrificando di

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

conseguenza le province che hanno avuto terremoti anni fa.

Si è così fatto un ibrido connubio.

TOGNI GIULIO BRUNO. La legge principale si riferiva alle alluvioni della Valle Camonica e solo poi i ministeri hanno voluto mettere altre situazioni.

PRESIDENTE. Avendo lasciato a voi la facoltà di mettervi d'accordo, mi pare che queste discussioni dovevano essere fatte durante la discussione dell'articolo 1. Ora, poiché tale articolo è già stato approvato, non si può più tornare indietro.

BALDELLI. La situazione però non cambia molto.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo vorrei dire che sono d'accordo con la ripartizione che è stata concordata; desidererei però aggiungere che la disponibilità dei mezzi trovati è escluso che possa soddisfare le esigenze che sono state manifestate in questa sede e che sono state concretate mediante la presentazione di alcune proposte di legge.

Le alluvioni della Valle Camonica hanno dato la possibilità di estendere quei benefici anche ad altre zone alluvionali.

Il Ministero dei lavori pubblici ha creduto di fare qualche concessione, per quanto riguarda le zone terremotate, proprio perché aveva assunto impegni in sede parlamentare, allorché venne discusso il provvedimento su un'altra zona d'Italia terremotata.

Ora, poiché non si sono potuti reperire altri fondi, si è cercato di soddisfare almeno qualcuna delle molte esigenze prospettate.

Ci si rende conto di questo?

Se successivamente si dovesse presentare l'occasione di rivedere, con qualche strumento legislativo, il problema e così concedere qualche altro aiuto, il Governo sarà ben disposto ad esaminare, in quella sede ed in quel momento, il problema che sarà affrontato, o di sua iniziativa o con l'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Do lettura allora del testo dell'articolo 4 quale risulta dopo gli emendamenti ora concordati e lo pongo in votazione:

« Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni, nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi, nell'esercizio 1963-64 e, per lire 800 milioni, nell'esercizio 1964-65.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli interni per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzarsi nelle province di Brescia e Bergamo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le entrate conseguenti alla unificazione di tagli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, per lire 150 milioni, nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi, nell'esercizio 1963-1964, e, per lire 800 milioni, nell'esercizio 1964-65 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Abbiamo così terminato l'esame degli articoli del provvedimento.

Per quanto concerne il titolo propongo che esso sia il seguente:

« Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 ».

(È approvato).

Se qualche membro della Commissione vuol fare dichiarazioni di voto, ne ha facoltà.

MAZZONI. Farò una dichiarazione di voto molto breve per dire che i fondi reperiti sono insufficienti. Il Governo ha preso degli impegni; però, quegli impegni sono ancora generici, e credo che uno Stato moderno non possa, quando si trova di fronte a calamità pubbliche, andare sempre alla ricerca affannosa delle decine di milioni occorrenti per andare incontro alle necessità di cittadini che hanno assoluto bisogno di una solidarietà nazionale. Quindi, non soltanto dobbiamo auspicare che ci sia possibilità di reperimento di nuovi fondi per sopperire alle necessità di questo provvedimento, ma credo che dobbiamo preoccuparci di avere una legge generale che possa ottemperare sempre a queste esigenze che una società moderna non può far a meno di prevedere. Fatta questa premessa dichiaro, ovviamente, di essere favorevole a questa proposta di legge.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1962

VEDOVATO. Già poc'anzi, quando il rappresentante del Governo faceva presente l'opportunità che si reperissero altri fondi per venire incontro ad esigenze che sono già mature e che purtroppo non possono rientrare nell'applicazione di questa legge, io ho preso atto di quella dichiarazione.

Ho sotto gli occhi le lamentele di alcuni paesi del Chianti dove si sono verificati dei terremoti che hanno provocato notevoli danni per i quali non si è ancora potuto provvedere.

Mi associo per tanto a quanto è stato detto circa l'opportunità di prendere ulteriori iniziative, onde far fronte a questi danni provocati da calamità naturali.

ZUGNO. Innanzi tutto un grazie a lei, signor Presidente, perché lo abbiamo sacrificato e soprattutto perché ha mantenuto l'impegno preso con noi nei giorni precedenti; un grazie poi al Governo che ha cercato di fare tutti gli sforzi — tenuto conto del momento difficile che attraversa per la copertura di numerosi provvedimenti — per venire incontro, anche se non adeguatamente, alle esigenze manifestate.

Desidero rivolgere un'ultima preghiera al Governo e cioè che segua questo provvedimento e ne solleciti l'approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2760.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge nel nuovo testo unificato:

CRUCIANI: « Provvidenze a favore dei danneggiati da terremoti nelle provincie di Terni e Perugia nell'anno 1960 » (2449);

GUIDI e ANDERLINI: « Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1960 in provincia di Terni » (2461);

CAPPUGI ed altri: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti nella zona del Mugello » (2740);

TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: « Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica » (2760);

MAZZONI ed altri: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello » (2779);

VEDOVATO: « Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze » (4130).

TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: « Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate e terremotate negli anni 1960-61 » (2760):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Anzilotti, Arenella, Baroni, Bianchi Gerardo, Biagioni, Borghese, Bottonelli, Cengarle, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Michieli Vitturi, De Pasquale, De Vito Antonio, Guidi, Limoni, Lombardi Giovanni, Misefari, Perdonà, Ripamonti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Vedovato, Volpe.

È in congedo: Nucci.

La seduta termina alle 21,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI